

Con la circolare che segue, l'Acì/PRA fornisce le prime indicazioni per gli incentivi di cui al D.L. 262/2006 già messo in banca dati, non trattando, per ora, l'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.L..

Rispetto ai contenuti, nel premettere che si stanno approntando alcune richieste di conferme/chiarimenti nelle opportune sedi, si fa presente:

- di usare estrema prudenza con riferimento all'attribuire gli incentivi a autovetture usate (comprese quelle considerate nuove ai fini IVA) ufficiali o di importazione parallela, poichè a leggere il comma 9 del citato articolo 7 D.L. 262/2006 il riferimento è al "veicolo nuovo" (per altro la stessa circolare Acì ritiene occorrano chiarimenti per i veicoli usati);
- che non vi è nessun obbligo, in sede di prima iscrizione, di fornire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo incentivato e di quello rottamato.

## **ACI**

*Automobile Club d'Italia*  
DIREZIONE CENTRALE  
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)  
Ufficio Normativa e Contratti  
Unità di Gestione Servizi PRA

Messaggio circolare n° 16414/P-DSD del 4.10.06

**OGGETTO: Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Misure in materia di riscossione. Esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per l'acquisto di autovetture immatricolate Euro 4 o Euro 5. Prime istruzioni operative.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262/2006 contenente l'art. 2 c. 4 (modificativo del D. Lgs. n. 112/99) che prevede che le formalità relative a trascrizioni di titoli d'acquisto/iscrizioni di ipoteche/garanzie di qualsiasi tipo relative alla Riscossione SpA non devono essere annotate al PRA, ma è sufficiente che ne sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale. Per i successivi trasferimenti occorrerà allegare copia della G.U. alla formalità presentata.

L'art. 7 prevede disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, tra le quali l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "Euro 0" o "Euro 1".

Con la presente si intendono fornire le prime istruzioni operative con riserva di integrarle con successive indicazioni qualora l'applicazione pratica dovesse evidenziarne l'esigenza.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1)** Il comma 1 dell'art. 7 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come "**Euro 4**" o "**Euro 5**" che emettono meno di 140 gr. di CO2 al Km.

Se le suddette autovetture hanno cilindrata inferiore a 1300 cc l'esenzione dal pagamento è di tre annualità.

**Sono escluse dalle agevolazioni le autovetture di peso complessivo superiore a 2600 Kg. e con numero di posti inferiore a 8.**

**2) Beneficiano delle agevolazioni tributarie **esclusivamente** i veicoli sopra indicati che siano stati **acquistati e immatricolati dal 3/10/2006 (data di entrata in vigore del Decreto n. 262/2006) al 31/12/2007.****

**3) Le formalità interessate sono:**

- Formalità di prima iscrizione (cod. 15)
- Formalità di iscrizione veicoli nuovi provenienti dall'estero paesi U.E. (cod. 118)
- Formalità di iscrizione veicoli usati provenienti dall'estero paesi U.E. (cod. 117)
- Formalità di iscrizione veicoli usati (cod. 17)
- Formalità di Radiazione – Causale DE (cod.53)

Con riguardo alla iscrizione di veicoli usati (cod. 17 e 117), si rappresenta l'incertezza al momento esistente circa l'interessamento delle formalità in parola al fenomeno di esenzione. Sono in corso di richiesta opportuni chiarimenti al competente Ministero. Nelle more, si ritiene utile prevederle, acquisendo i relativi dati come più avanti indicato, onde evitare di doverle gestire in un secondo momento con notevole aggravio di lavoro.

### **CONSEGNA AUTOVEICOLI "EURO 0" o "EURO 1".**

Per poter usufruire delle agevolazioni di legge, l'acquirente del nuovo veicolo dovrà consegnare al venditore un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "Euro 0" o "Euro1".

Si evidenzia che il testo del Decreto (a differenza della precedente normativa) non prevede espressamente che il veicolo consegnato sia intestato all'acquirente del nuovo veicolo, né ad un parente o a un convivente.

### **OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario)**

**1) Al fine di consentire le necessarie verifiche di natura fiscale da parte degli Enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (il cui facsimile si allega alla presente lett. circ. **All. 1**), nella quale dovrà indicare:

- a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1 art. 7;
- b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'art. 231 D.Lgs. n.152/2006 e la conformità ai requisiti stabiliti dal comma 1 art. 7 (Euro 0 o Euro 1).

**2) Il venditore ha l'obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA.**

Si evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.

### **MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RELATIVE FORMALITA' PRA.**

Nella scheda allegata (**All. 2**) sono specificate le modalità operative che dovranno essere adottate nella compilazione delle note di richiesta e per l'acquisizione, telematica, tramite le procedure STA e Copernico, dei dati necessari ad individuare i veicoli per i quali viene richiesta la fruizione dei benefici di cui al presente Decreto Legge.

## **TASSE AUTOMOBILISTICHE.**

Si segnala che il comma 5 dell'art. 7 ha introdotto modifiche all'art. 2 comma 1 lett. d) del T. U. delle Tasse Automobilistiche (DPR. n. 39/1953), prevedendo che **per i veicoli per i quali è stato effettuato il cambio d'uso dalla categoria M1 (trasporto persone) a N1 (trasporto merci)** la tassa automobilistica continuerà ad essere **calcolata sulla potenza effettiva del motore**, secondo le modalità più dettagliatamente descritte nella scheda allegata **(All. 3)**.

La Direzione Centrale Servizi Delegati resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che, per gli aspetti giuridici, potrà essere richiesto alle D.sse Elisabetta Mascolo e Roberta Benci.

Riguardo, invece, eventuali richieste di chiarimento per gli aspetti procedurali e organizzativi, si prega di far riferimento al Dr. Andrea Giulio Cappelli o alla Sig.ra Claudia Conti.

Per le richieste di chiarimento riguardanti le Tasse Automobilistiche si prega di fare riferimento alla d.ssa Miria Lombardi o al Dr. Massimo Marzano funzionari dell'Unità di Gestione Servizi Tributarî.

I recapiti telefonici delle sopra indicate persone, oltre che degli scriventi, sono reperibili nella rubrica del Portale interno.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Dirigente  
Ufficio Normativa e  
Contratti  
Carla Carrera

Il Dirigente  
Unità di Gestione dei Servizi  
PRA  
Giorgio Brandi